

PROGETTO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE DEGLI ENTI CONFERENTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 1990, N. 356, E DELLA DISCIPLINA FISCALE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE BANCARIA (3194-386-3137)

(A.C. 3194 - Sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.***(Ambito della delega).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

(Gli emendamenti segnalati dai gruppi sono evidenziati dal carattere neretto del nome dei firmatari)

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.*(Ambito della delega).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 40 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e

dalla legge 26 novembre 1993, n. 489 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) una nuova disciplina civilistica e fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Ambito della delega).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime civilistico e tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il regime fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) la definizione del ruolo e delle funzioni degli enti conferenti;

e) una nuova disciplina fiscale diretta a favorire le operazioni di ristrutturazione del settore bancario che diano luogo a fenomeni di concentrazione;

f) l'allargamento delle finalità e tutela dei piccoli azionisti;

g) la definizione di indici di redditività del patrimonio.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Ballaman)

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: emanare aggiungere le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari,

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 120 giorni.

1. 10.

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il regime anche tributario, con le seguenti: il regime civilistico e tributario.

1. 1.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il regime sopprimere la parola: anche.

1. 2.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

1. 11

La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, e

dalla legge 26 novembre 1993, n. 489 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. 9.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) una nuova disciplina volta a favorire le operazioni di ristrutturazione del settore bancario che diano luogo a fenomeni di concentrazione.

1. 3.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) gli enti che operano all'interno di una o più province, e comunque all'interno di una sola regione, possono detenere, direttamente o indirettamente partecipazioni bancarie.

1. 4.

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

e) la definizione di indici di redditività del patrimonio.

1. 5.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

e) gli enti aventi natura associativa privata sono esclusi dalla presente legge.

1. 7.

Volontè, Panetta, Grillo, Marinacci, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La disciplina che verrà emanata per effetto della presente legge non si applica agli enti aventi natura associativa privata, salvo il caso in cui le suddette associazioni deliberino di uniformarsi.

1. 6.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli, Carlo Pace, Sanza.

(A.C. 3194 — Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Regime civilistico degli enti).

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) del presente comma, e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio

stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statuari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società finanziaria nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, anche la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;

h) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio, da destinare ai fini statuari; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro I del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

i) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto

nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Regime civilistico degli enti).

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono scopi di utilità sociale nei settori previsti dagli attuali statuti nonché nei settori della ricerca scientifica, della cultura, dell'istruzione, dell'arte e della valorizzazione e conservazione dei beni culturali, della sanità, della lotta all'usura e dell'assistenza alle categorie deboli;

b) devolvono ai fini istituzionali una quota del reddito netto disponibile che non pregiudichi la stabilità dell'ente secondo i principi di sana e prudente amministrazione, destinando le ulteriori disponibilità al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore reale del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenere un adeguato reddito, anche me-

diante l'eventuale conferimento a soggetti autorizzati di incarichi di gestione patrimoniale ed adottano, nel caso di operazioni di dismissione, modalità idonee a garantire la trasparenza ed il rispetto degli interessi della comunità locale;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini istituzionali e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese. Nel caso di enti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in una società bancaria operante con il 90 per cento delle sue dipendenze in ambito non più ampio di quello regionale, è considerata strumentale ai fini istituzionali la gestione delle suddette partecipazioni in maniera da assicurare il mantenimento della loro caratterizzazione locale;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, che evidenziano anche le singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società finanziaria nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti specifici requisiti di onorabilità, professionalità, progressiva residenza nel territorio ove l'ente opera, determinando anche i casi di incompatibilità tra la qualità di membro degli organi dell'ente e la titolarità di cariche politiche negli enti territoriali ope-

ranti nelle medesime zone di interesse, non ch  la titolarit  di funzioni amministrative o di controllo in associazioni o istituzioni beneficiarie di finanziamenti o contribuzioni da parte degli enti. Negli organi di indirizzo degli enti derivanti dalla trasformazione in societ  per azioni degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 25 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 298, verr  mantenuta o assicurata la rappresentanza della Regione in cui hanno sede. Negli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano un patrimonio netto inferiore a 150 miliardi di lire, le funzioni di indirizzo e amministrazione possono essere svolte da un unico organo;

h) sono sottoposti alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che verifica il rispetto della legge e dello statuto e l'effettiva tutela degli interessi in questo contemplati. A tal fine il Ministro autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione e approva le modifiche statutarie; sentiti gli interessati pu  sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarit  nella gestione e, nei casi di impossibilit  di raggiungimento dei fini statutari, pu  disporre la liquidazione dell'ente. Il Governo   altres  delegato ad emanare uno o pi  decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilit  sociale. Non costituiscono irregolarit  di gestione n  il conseguimento di un reddito giudicato insufficiente dall'autorit  vigilante, n  l'eventuale destinazione dell'intero reddito ad aumento di capitale delle societ  partecipate ad opera degli enti aventi fondo di dotazione di natura associativa. Non pu  essere posto a carico degli enti vigilati alcun onere per l'esercizio della funzione di vigilanza;

i) Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dalle Giunte regionali o provinciali territorialmente competenti;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legisla-

tivi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti, indipendentemente dalla natura del loro fondo di dotazione, sono dichiarati persone giuridiche private e godono di piena autonomia statutaria e gestionale;

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della societ  partecipata, le azioni ordinarie dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in azioni delle stesse societ , privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la met  del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle societ  bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Regime civilistico degli enti).

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilit  sociale in relazione alle necessit  del territorio e nel rispetto delle previsioni statutarie;

b) compiono le operazioni necessarie ed opportune per il conseguimento degli

scopi di cui alla lettera *a*) e devolvono agli stessi scopi una parte del reddito disponibile, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione, impiegando il patrimonio in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso,

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) sono tenuti a richiedere il parere motivato degli enti preposti, a norma dello statuto, alla nomina degli organi sociali per procedere alle operazioni di trasformazione e concentrazione;

f) possono investire parte dei proventi derivanti dalle privatizzazioni per sottoscrivere aumenti di capitale di società bancarie;

g) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione e provvedono a renderli pubblici secondo le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili;

h) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società finanziaria nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché, le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

i) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, fissando specifici requisiti di professionalità, onorabilità, esperienza e incompatibilità per i soggetti che ricoprono i rispettivi incarichi, in modo da assicurare la rappresentanza delle comunità locali con riguardo alle necessità del territorio che deve essere statutariamente delimitato ed entro il quale avvengono le erogazioni di cui alla lettera *b*). Qualora l'ente conferente sia espressione di enti locali territoriali, lo Statuto deve assicurare negli organi di controllo e di indirizzo la partecipazione dei medesimi con adeguata forma di rappresentanza;

l) provvedono a definire indici di redditività diversificati su base regionale, al fine di consentire il controllo automatico della gestione delle fondazioni;

m) gli enti di cui alla lettera *n*) sono sottoposti alla vigilanza di un organismo indipendente. Tale organismo verifica la conformità degli Statuti e delle modifiche statutarie alle norme di legge, verifica il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi. Il Governo è delegato ad emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'organismo indipendente e l'esercizio dei relativi poteri in conformità ai principi suindicati. Sullo schema di decreto legislativo di cui alla presente lettera il Governo acquisisce il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari;

n) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni previste alle lettere *a*) e *b*) ed a trasmetterli per una verifica di conformità all'organismo indipendente di cui alla lettera *m*) che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, lo statuto si intende verificato in positivo. Con l'avvenuta verifica di conformità dello statuto gli enti diventano persone giuridiche con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente in società bancarie a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Ballaman)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) perseguono esclusivamente gli scopi di utilità sociale previsti nei Statuti degli enti conferenti;

2. 2.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: esclusivamente.

2. 6.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: in particolare.

2. 7.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: preminentemente.

2. 8.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: , fermi restando sino alla fine della lettera con le seguenti: in relazione alle necessità del territorio e nel rispetto delle previsioni statutarie;

2. 1.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: scopi di utilità sociale aggiungere le seguenti: in particolare nei settori dello sviluppo economico del territorio, nonché negli altri settori previsti dagli statuti degli enti conferenti.

2. 4.

Frosio Roncalli, Ballaman, Molgora, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di utilità sociale aggiungere le seguenti: di sviluppo economico del territorio, nonché negli altri settori previsti dagli statuti degli enti conferenti.

2. 3.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli, Teresio Del-
fino.**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di utilità sociale aggiungere le seguenti: di sviluppo economico locale ed altri scopi fissati negli statuti degli enti conferenti.

2. 5.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: scopi di utilità sociale aggiungere le seguenti: ivi incluse finalità di religione o di culto ove previste dagli atti fondazionali degli enti conferenti

2. 250.

Garra.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: fermi restando fino alla fine della lettera.

2. 9.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni con le seguenti: ed altri scopi in relazione alle necessità del territorio e delle collettività interessate.

2. 10.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fermi fino a: attribuiti con le seguenti: ferme restando le funzioni attribuite.

2. 11.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e funzioni.

2. 12.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: dalla legge.

2. 13.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; l'applicazione del regime agevolativo sarà subordinata ad una preventiva verifica relativa alla sussistenza di dette condizioni.

2. 14.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la promozione di iniziative dirette allo sviluppo economico e al sostegno delle attività produttive, nel territorio in cui le fondazioni opereranno.

2. 15.

Armosino, Berruti, Conte, Leone,
Nan, Paroli, Savelli, Tremonti,
Viale, Garra, Carlo Pace, Ballaman.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché scopi di promozione e sviluppo economico e sociale del territorio.

2. 16.

Paroli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'applicazione del regime agevolato sarà subordinata ad una preventiva verifica relativa alla sussistenza delle suddette condizioni.

2. 17.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

a)-bis compiono le operazioni necessarie ed opportune per il conseguimento degli scopi di cui alla lettera *a*).

2. 18.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

a)-bis abbiano ruoli e funzioni definite negli Statuti.

2. 19.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

a)-bis provvedano alla tutela dei piccoli azionisti.

2. 20.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Sopprimere la lettera b).

2. 22.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera *d)* una parte di reddito disponibile non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserve o a destinazioni di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi

forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti.

2. 23.

Paroli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera *a)* quella parte del reddito che non pregiudica la stabilità dell'ente secondo i principi della prudente amministrazione, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, all'accantonamento e riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione sotto qualsiasi forma di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori ed ai dipendenti.

***2. 197.**

Sanza, Teresio Delfino, Volontè,
Ballaman.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera *d)* quella parte del reddito che non pregiudica la stabilità dell'ente secondo i principi della prudente amministrazione, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti.

***2. 199.**

Armosino, Garra, Ballaman.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) devolvono ai fini statuari una parte del reddito, destinando le ulteriori disponibilità al reinvestimento, all'accantonamento e riserva, con il divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi

forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori, ed ai dipendenti.

2. 24.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) devolvono annualmente al fini statuari una parte di reddito non inferiore alla metà.

2. 147.

Contento.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: devolvono fino a: e comunque con le seguenti: devolvono agli scopi previsti negli statuti una parte del reddito.

2. 25.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: devolvono ai fini statuari di cui alla lettera d) con le seguenti: devolvono ai fini statuari di cui alla lettera a).

2. 136.

Sanza, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: devolvono ai fini statuari fino a: lettera d) con le seguenti: devolvono agli scopi di origine statutaria.

2. 26.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nei settori di cui alla lettera d).

2. 27.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: una parte di reddito sino a: metà con le seguenti: quella parte del reddito che non pregiudica la stabilità dell'ente secondo i principi della prudente amministrazione.

2. 28.

Armosino, Conte, Leone, Carlo Pace.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: una parte di reddito sino a: metà con le seguenti: quella parte del reddito che non pregiudica la stabilità dell'ente secondo i principi di sana e prudente amministrazione

2. 186.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: una parte di reddito sino a: metà, con le seguenti: quella parte del reddito che non pregiudica la stabilità dell'ente secondo i principi della prudente amministrazione.

2. 135.

Sanza, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: parte di reddito sino a: metà con le seguenti: quota del reddito netto disponibile

2. 185.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: parte di reddito aggiungere la seguente: netto disponibile

2. 184.

Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: parte di reddito aggiungere la seguente: disponibile.

* 2. 30.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: parte di reddito aggiungere la seguente: disponibile.

* 2. 138.

Volonté, Panetta, Grillo, Sanza,
Marinacci, Teresio Delfino,
Tassone, Carmelo Carrara.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: parte di reddito aggiungere la seguente: disponibile

*2. 183.

Carlo Pace, Giovanni Pace, An-
tonio Pepe.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: parte di reddito aggiungere la seguente: netto.

2. 29.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) del presente comma e comunque non inferiore alla metà.

** 2. 31.

**Frosio Roncalli, Ballaman, Mol-
gora, Faustinelli, Martinelli.**

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) del presente

comma e comunque non inferiore alla metà.

** 2. 137.

Volonté, Teresio Delfino, Sanza,
Carmelo Carrara, Panetta,
Marinacci, Tassone, Grillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) del presente comma, e comunque con la seguente: disponibile.

2. 32.

Conte.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: al limite fino a: e comunque non inferiore.

2. 182.

**Carlo Pace, Giovanni Pace, An-
tonio Pepe.**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ai sensi della lettera h) del presente comma con le seguenti: dagli Statuti.

2. 33.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: e comunque non inferiore alla metà

2. 181.

**Antonio Pepe, Carlo Pace, Gio-
vanni Pace.**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e comunque non inferiore alla metà con le seguenti: non inferiore al 60 per cento.

2. 34.

Conte, Viale.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ulteriori disponibilità aggiungere le seguenti

alle destinazioni di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e.

2. 134.

Volonté, Teresio Delfino, Pannetta, Marinacci, Grillo, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ad eventuali altri fini statuari, .

2. 35.

Frosio Roncalli, Ballaman, Molgora, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: statuari con le seguenti: previsti dagli attuali statuti nonché

2. 180.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: statuari con le seguenti: previsti dagli attuali statuti

2. 178.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: statuari aggiungere le seguenti: alla lotta all'usura,

2. 179.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: con divieto fino alla fine della lettera.

2. 36.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: all'accantonamento e a riserva.

2. 37.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: riserva aggiungere le seguenti: ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. 261.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: distribuzione o.

2. 38.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o assegnazione.

2. 39.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sotto qualsiasi forma.

2. 40.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: agli associati.

2. 41.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: agli amministratori.

2. 42.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai dipendenti.

2. 43.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: anche successivamente alla trasformazione degli enti conferenti in persone giuridiche private.

2. 44.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:

Qualora l'ente conferente sia espressione di enti locali territoriali, lo Statuto deve assicurare negli organi di controllo ed indirizzo la partecipazione dei medesimi enti con adeguata forma di rappresentanza.

2. 45.

**Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Molgora, Martinelli, Frosio
Roncalli.**

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) operano secondo principi di economicità della gestione e anche attraverso la diversificazione degli investimenti, rimanendo esclusa, per gli acquisiti immobiliari a titolo gratuito, per le eredità ed i legati l'applicazione dell'articolo 17 del codice civile;

2. 46.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo

di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso.

2. 148.

Contento.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e fermo l'obiettivo fino a: al patrimonio stesso.

2. 47.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , e fermo fino alla fine della lettera con le seguenti: e fermo l'obiettivo della conservazione di valore del patrimonio, anche attraverso la diversificazione degli investimenti che non potrà eccedere il limite del 50 per cento del patrimonio stesso, lo impiegano in modo da ottenere una adeguata redditività.

2. 48.

Conte.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: in modo da ottenere un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso.

2. 49.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: stesso, anche attraverso con le seguenti: stesso, solamente attraverso.

2. 221.

Crema, Villetti, Ceremigna,
Brancati, Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: degli investimenti sino alla fine della lettera.

2. 50.

Conte.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: ed il conferimento fino alla fine della lettera.

2. 51.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di con le seguenti: conferiscono, ai fini della gestione patrimoniale,

***2. 222.**

Crema, Villetti, Ceremigna,
Brancati, Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di con le seguenti: , conferiscono, ai fini della gestione patrimoniale

***2. 232.**

D'Amico.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: ed il conferimento fino a: soggetti autorizzati.

2. 52.

Conte.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed il conferimento fino alla fine del periodo con le seguenti: rimanendo esclusa, per gli acquisti immobiliari a titolo gratuito, per le eredità ed i legati l'applicazione dell'articolo 17 del codice civile; .

2. 53.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed il conferimento fino alla fine del periodo con le seguenti: e devono adottare per le operazioni di dismissione procedure idonee a garantire la trasparenza e l'equità.

2. 54.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed il conferimento fino alla fine del periodo con le seguenti: Devono, altresì, adottare per le operazioni di dismissione le procedure previste dalla vigente normativa;

2. 57.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e l'equità.

*** 2. 200.**

Armosino, Garra.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e l'equità

*** 2. 235.**

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e l'equità.

*** 2. 198.**

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: equità con la seguente: il rispetto degli interessi della comunità locale

2. 177.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.